



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO - c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160

Prot _____

Registro Ordinanze n. 10

ORDINANZA

Oggetto: DIVIETO DI ACCESSO ALLA PASSERELLA SULL'ADDA AMBO I LATI - INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINANZA N. 09/2020 – RESTRIZIONE MISURA GIA' ASSUNTA A RIGUARDO PER CONTENIMENTO MASSIMO EMERGENZA COVID-19, DIVIETO DI VENDITA AL DETTAGLIO AL PUBBLICO DI GRATTA E VINCI E ALTRI PRODOTTI DEL GIOCO LECITO.

Il Sindaco

VISTA E RICHIAMATA, la precedente ordinanza n. 09/2020 pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data 12/03/2020 con la quale si assumevano e adottavano misure per evitare e scongiurare, quanto più possibile, la diffusione di infezioni virali derivanti dall'assembramento e dall'aggregazione di persone nei luoghi maggiormente forieri in questo senso, per definizione, quali parchi pubblici, mercato settimanale del venerdì, isola ecologica, cimitero nonché impedendo altresì lo stazionamento sulle panchine e andando a limitare l'uso della passerella sull'Adda di collegamento tra la sponda est ricadente sul territorio dell'Ente in intestazione e quella ovest posta sul lato opposto del fiume Adda di competenza del Comune dirimpettaio di Cassano d'Adda (MI);

PRESO ATTO, nel merito di quanto al punto che precede, che nonostante la misura adottata sopra enunciata di implementazione e rincaro dei provvedimenti ministeriali, si è ravvisato un traffico eccessivo e smodato nonché promiscuo, sia di pedoni che di ciclisti, sulla passerella, tale da dover rivedere la prima decisione di mantenerla aperta tutti i giorni ad eccezione del weekend, commutandola ragionevolmente in una chiusura totale;

PRESO ATTO E APPURATO che la Lombardia continua a rimanere la Regione più colpita dall'infezione epidemiologica con numeri preoccupanti sotto tutti i punti di vista;

RITENUTO che il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 così come integrato dal successivo datato 11 marzo 2020, nulla dispone o precisa in merito ai prodotti che le rivendite di tabacchi possano o meno porre in vendita, stabilendo che possono rimanere aperti, sia opportuno e doveroso, nell'ottica precipua di ridurre il più possibile la frequenza di cittadini che esce all'aperto, andando quindi ad eliminare dal ventaglio delle scuse e/o giustificazioni relative, quella legata all'acquisto di gratta e vinci e/o prodotti del gioco lecito ad essi assimilati ed equipollenti, vietando a tutti gli esercizi che attualmente li detengono e li stanno vendendo, sia direttamente che tramite distributori automatici, di proseguire in questa direzione;

RICHIAMATA in ordine a quanto prima significato, la direttiva emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 Marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione dei monitor e televisori al fine di evitare la permanenza degli avventori all’interno dei locali per l’attività di gioco ludica e che, legittimamente, per le loro caratteristiche intrinseche, sono ad essi equiparabili e assimilabili i gratta e vinci e altri prodotti per il gioco lecito che prevedono vincite in denaro, capaci di creare, autonomamente, dipendenza, nonché favorire, altresì, una permanenza protratta all’interno del negozio dove sono stati acquistati, anche solo, per esempio, per grattarli;

RITENUTO OPPORTUNO, essendosi trattato di mera errata corrige, nell’ordinanza n. 09/2020 a cui detto provvedimento si lega in modo indissolubile e pedissequo, correggere l’impianto sanzionatorio in quell’atto stabilito così come le modalità di presentazione di eventuale gravame, trattandosi di atto adottato dal primo cittadino ai sensi art. 50 Decreto Legislativo n. 267/2000 quale Ufficiale di Governo nonché come Autorità Sanitaria Locale, per motivi di igiene e sanità, precisando che così come per tale ordinanza, le sanzioni previste in caso di violazione dei precetti con esse decisi, altro non sono che quelle previste dall’art. 650 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, essendo dirette a tutti indistintamente, ovvero arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro, con possibilità, del caso, di poter ricorrere contro detti atti al Prefetto a cui comunque sono comunicati per doverosa e opportuna conoscenza;

VISTO l’art. 32 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 con cui viene istituito il “Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 disciplinante il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 92 del 21-4-1998- Suppl. Ordinario n. 77), entrato in vigore il 6 maggio 1998;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 che detta “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 Disposizione attuativa del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’01 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, nel quale vengono adottate e intraprese misure più stringenti e rigorose di controllo dell’espansione dell’infezione rispetto a quelle assunte nei provvedimenti antecedenti, allargando la zona arancione a tutta la Lombardia e ad altre 14 Province, ovvero Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, imponendo, su tutti, il divieto assoluto di movimentazione in entrata ed in uscita dai territori di cui

al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che gli spostamenti in essere siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero ancora per ragioni di salute e/o sanitarie;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che, de facto, estende le prescrizioni imposte con il dispositivo precedente all'intero territorio nazionale, nessuna Regione esclusa, oltre a rinforzare il concetto, già reso noto, del divieto di assembramento di persone, anche in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, nonché per il caso in esame da cui scaturisce il corrente atto, il mercato è aperto e funzionante esclusivamente per i commercianti che vendono prodotti del genere alimentare;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, riportante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, con il quale vengono inasprite, in accoglimento, in particolare, della proposta in questa direzione, da parte della Regione Lombardia che caldeggiava con decisione la chiusura totale attività escluse quelle essenziali, le misure con il dispositivo precedente adottate, conformandosi, sostanzialmente, con le richieste della Regione Lombardia, per l'appunto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di allerta ed emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica a rilevanza internazionale;

VISTA altresì la Circolare n. 3/2020 del Ministero dell'Interno, nella quale si raccomanda, in particolare, di evitare, negli uffici per il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento dei locali;

CONSIDERATO che la Circolare relativa ai chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia prevede che “Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali”;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nonché Autorità Sanitaria Locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

AL FINE PRIMARIO DI SALVAGUARDARE LA SALUTE PUBBLICA SOPPRIMENDO QUANTE PIU' POSSIBILI CAUSE CHE POSSONO VEICOLARE IL VIRUS E QUINDI DIFFONDERLO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE E LIMITROFI ADIACENTI, A FAR DATA DAL 17/03/2020 P.V. FINO AL 03/04 P.V., salvo proroghe:

- **chiusura della passerella sull'Adda 0-24 tutti i giorni della settimana senza eccezioni o deroghe, con contestuale istituzione di divieto di accesso ambo i lati per tutti i pedoni o soggetti ad essi assimilati;**
- **il divieto di vendita per tutti gli esercizi che li detengono legittimamente e di base, sia in forma diretta che attraverso modalità automatiche tramite distributori all'uopo impiegati abilitati alla vendita promiscua, di gratta e vinci e/o prodotti del gioco lecito ad essi collegabili e facenti**

riferimento che prevedono vincite in denaro, limitandosi a proporre al pubblico tutti i restanti beni consentiti da sempre.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione informatica all'Albo Pretorio dell'Ente in intestazione;
- di incaricare il Servizio di Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che le disposizioni contenute nel corrente atto vengano rese note alla popolazione mediante predisposizione, installazione e affissione di apposita segnaletica verticale la cui realizzazione spetterà all'Ufficio Tecnico di concerto con il Comando di P.L.;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo;
 - Servizio Polizia Locale Comune di Fara Gera d'Adda (BG);
 - Ufficio Tecnico Comune di Fara Gera d'Adda (BG);
 - Comando Stazione locale Carabinieri.

SI AVVERTE

- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- che è esperibile ricorso, entro 30 gg., al Prefetto di Bergamo, oppure in alternativa, ai sensi Decreto L.vo 2 Luglio 2010 n. 104, entro 60 gg. è ammissibile proposizione del gravame al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardo, sezione di Bergamo, ovvero ancora, ai sensi d.p.r. 24 Novembre 1971 n. 1199, si può proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti, per tutti e tre i casi, dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Fara Gera d'Adda, 17/03/2020

il Sindaco
ASSANELLI Raffaele